



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25
DEL 24 FEBBRAIO 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto procuratore federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 24 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°540/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C.D. Città di Oliveri (matr. 914222)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Sidoti Carmelo

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.511 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato

affermando l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società A.S.C.D. Città di Oliveri (matr. 914222);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sidoti Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gullo Carmelo, Pindaro Pino, Furnari Salvatore, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°541/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Borgata Terrenove (matr. 68733)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Errante Vincenzo

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.512 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Borgata Terrenove (matr. 68733);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Errante Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:

- Guagliardo Giuseppe, Sorrentino Gaetano, Patti Giuseppe, (tesserati per la società Borgata Terrenove all'epoca dei fatti);

- al calciatore Scuderi Vincenzo (tesserato Pol. Libertas Marsala);

- al calciatore Gelfo Giovanni (tesserato Marsala Futsal 2012).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°542/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Campobello (matr. 58753)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Di Natale Nicola

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.513 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società ASD Campobello (matr. 58753);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Natale Nicola;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bitetto Giuseppe, Bongiovì Vincenzo, Forno Antonino, (tesserati per la società Campobello all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°543/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Carlentini (matr. 75412)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Soviero Pellegrino

N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.514 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La A.S.D. Carlentini ha tuttavia fatto pervenire n.20 certificazioni mediche di calciatori deferiti, nulla però opponendo ad esimente dei calciatori D'Anna Giuseppe, D'Aranno Alessandro, Ruggeri Nunzio, Bonomo Sigismondo.

Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori per i quali è stata accertata la regolarità delle certificazioni mediche trasmesse ed allegate agli atti del procedimento, ha insistito sui motivi di deferimento per quanto agli altri soggetti deferiti ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone di non procedere nei confronti dei calciatori - Amato Francesco, Iapichello Alfio, Modica Sebastiano, Modica Vincenzo, Nicastro Andrea, Restuccia Stefano, Cammarata Christian, Cuva Salvatore, Mangiameli Dario, Modica Davide, Nastasi Cirino, Nastasi Giuseppe, Pidatella Giovanni, Scaparra Sergio,

Serravalle Andrea, Sparagnini Michael, Lentini Federico, Manganaro Cristian, (tesserati per la società Carlentini all'epoca dei fatti);

- Maddalena Lorenzo (tesserato ASD Villasmundo);

- Scolla Michael Luciano (tesserato ASD Sicula Leonzio);

applica:

l'ammenda di € 160,00 a carico della società ASD Carlentini (matr. 75412);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Soviero Pellegrino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:

D'Anna Giuseppe, D'Aranno Alessandro, Ruggeri Nunzio, Bonomo Sigismondo, (tesserati per la società Carlentini all'epoca dei fatti);

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°544/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Città di Acicatena (matr. 740649)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Giuffrida Stefano

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.515 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La società A.S.D. Città di Acicatena ha fatto pervenire memorie a difesa allegando le certificazioni mediche dei calciatori Di Blasi Domenico, Giuffrida Simone, Caruso Gabriele, Messina Alfio, Valenti Salvatore, Milia Fabio, Fontanot Mattia Leonardo, Spadaro Daniele, Tutino Vincenzo, Pulvirenti Alessandro.

Per quanto al calciatore Zuccarello Alfio Mirko, tesserato con la società dal 16/09/2014, la certificazione datata 13/02/2015 non è esimente perché non pertinente ai motivi di deferimento riferentisi alla stagione sportiva 2013-2014. Infine le certificazioni dei calciatori Lizzio Giuseppe, D'arrigo Pietro, Caruso Davide, riguardano soggetti non deferiti.

Nulla ha opposto la A.S.D. Città di Acicatena per i rimanenti calciatori indicati in deferimento.

Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle difese pervenute ed allegate agli atti del procedimento:

- si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori per i quali sono pervenute esimenti certificazioni;

- ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri;

- ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.100,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dagli addebiti contestati dei calciatori Di Blasi Domenico, Giuffrida Simone, Caruso Gabriele, Milia Fabio, Fontanot Mattia Leonardo, Pulvirenti Alessandro, tutti tesserati per la A.S.D. Città di Acicatena, Messina Alfio (tesserato Pol. Aci Bonaccorsi ASD), Valenti Salvatore (tesserato ASD Real Aci), Spadaro Daniele (tesserato ASD D. Milo), Tutino Vincenzo (tesserato USD Aci Platani Calcio), e applica:

l'ammenda di € 440,00 a carico della società ASD Città di Acicatena (matr. 740649);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giuffrida Stefano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:

Brancato Carlo, Gambino Gerardo, Scandura Gaetano, Zuccarello Alfio Mirko, (tesserati per la società Città di Acicatena all'epoca dei fatti);

Barbagallo David, Condorelli Antonio, Costa Angelo, (tesserati ASD Real Tremestieri);

Torrisi Davide (tesserato ACD Calcio Aci S.Filippo);

Tutino Vincenzo (tesserato USD Aci Platani Calcio);

Grasso Andrea, (tesserato ASD D. Milo);

Napoli Giuseppe, (tesserato ASD Real Aci).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Giuseppe Dacquì, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto procuratore federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 24 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 49/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

SIG. GORDO GUTIERREZ ALEX ALEJANDRO (calciatore Pol. Gattopardo)

La Procura Federale, con nota 5116/276 pf 14-15 AA/ac del 20/01/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Gordo Gutierrez Alex Alejandro per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. in relazione all'art.40 comma 6 delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014-2015 per la società Pol. Gattopardo senza averne titolo.

La parte deferita, debitamente convocata alla odierna udienza dibattimentale, non si è presentata né ha fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi quattro di squalifica a carico del Sig. Gordo Gutierrez Alex Alejandro.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il soggetto deferito sia da ritenere responsabile di quanto a lui stesso ascritto, giusto atto di deferimento debitamente notificato, poiché quanto allo stesso addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge al Sig. Gordo Gutierrez Alex Alejandro la squalifica per mesi tre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 comma 1 lettera f) del C.G.S.

Il presente provvedimento viene comunicato alla parte deferita e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 50/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.C.D. CITTA' DI VITTORIA

Sig. SALVATORE BARRAVECCHIA, (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C.D. CITTA' DI VITTORIA)

La Procura Federale, con nota 5199/108 PF 14-15 DP/fda del 22/01/2015, da deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Salvatore Barravecchia, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. CITTA' DI VITTORIA, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Leonardo Pellegrino, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo del 21.06.2014 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

la società A.C.D. CITTA' DI VITTORIA, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Rilevato che le parti deferite benchè debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Salvatore Barravecchia la inibizione per mesi tre e alla società A.C.D. CITTA' DI VITTORIA l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso, Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge al Sig. Salvatore Barravecchia, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. CITTA' DI VITTORIA, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due alla società A.C.D. CITTA' DI VITTORIA, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24 febbraio 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**